



COMUNE DI GALLUCCIO

Provincia di Caserta

[Copia albo](#)

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 del 27-05-2019

OGGETTO:	Relazione riconoscimento debito fuori bilancio ex. l'art. 194, comma 1, lett a) : sentenza esecutiva Comune di Galluccio /Taramanni isabella
-----------------	--

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventisette** del mese di **maggio** alle ore **17:15** in Galluccio nella sede del Comune, convocato nelle forme e nei termini di legge, con lettera d'invito del Sindaco si è riunito, in Prima convocazione ed in seduta Ordinaria, il Consiglio Comunale al quale intervengono i signori:

N.	Cognome Nome	Carica Ricoperta	Presente/Assente
1.	Lepore Francesco	Sindaco	Presente
2.	De Cubellis Vitale	Consigliere	Presente
3.	Masi Luca	Consigliere	Presente
4.	Merola Andrea	Consigliere	Presente
5.	Mignacca Gianluca	Consigliere	Presente
6.	Miele Marco	Consigliere	Presente
7.	Capraro Mariangela	Consigliere	Presente
8.	Teolis Luigi	Consigliere	Presente
9.	Galluccio Giuseppe	Consigliere	Assente
10.	Pilozzi Rosanna	Consigliere	Assente
11.	Gaetano Albano	Consigliere	Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, nonché ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4°, D.Lgs. 267/2000), il Segretario Comunale **Dott.ssa Valentina Santini**.

Presiede il **Sig. Francesco Lepore** nella sua qualità di **Sindaco**, il quale constatato che gli intervenuti sono in numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

Riconoscimento debito fuori bilancio Taramanni Isabella. Il sindaco illustra la proposta.
Votazione: favorevole l'unanimità dei presenti.

PREMESSO che il bilancio di previsione 2019/2021 è stato adottato in data 15.04.2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 9, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATO l'art. 194 del D.Lgs 267/2000 che dispone che con deliberazione consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle fattispecie previste nel medesimo articolo;

VERIFICATO

che, in base agli elementi forniti dal responsabile del Servizio, è stata accertata l'esistenza del debito fuori bilancio a seguito di sentenza della corte di Appello di Roma, n. 1581/17;

PREMESSO:

- 1) che l'art. 193, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che: *“Gli Enti Locali rispettano, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal Testo Unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6”;*
- 2) che l'art. 193, comma 2°, dello stesso decreto, dispone che: *“Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
a) ...omissis...;
b) **i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;**
c) ...omissis...”;* che l'art. 193, comma 3, stabilisce che: *“Ai fini del comma 2 (dell'art. 193), fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. ...omissis...”*

CONSIDERATO:

- 1) che, in base alla normativa ed alla giurisprudenza in materia, per *“debito fuori bilancio”* deve intendersi un'obbligazione pecuniaria verso terzi gravante sull'Ente senza che sia stato perfezionato, in tutto o in parte, il relativo impegno contabile e, quindi, senza l'osservanza delle

norme giuscontabili che regolano le procedure di spesa negli Enti Locali, di cui al suindicato art. 191 del TUEL, commi 1, 2, 3;

- 2) che, secondo il principio contabile n. 2 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti ,
“il debito fuori bilancio è costituito da obbligazioni pecuniarie, relative al conseguimento di un fine pubblico, valide giuridicamente ma non perfezionate contabilmente, per cui il riconoscimento della sua legittimità da parte del Consiglio dell'Ente fa coincidere i due aspetti, giuridico e contabile, in capo al soggetto che lo ha riconosciuto;

EVIDENZIATO che:

in base alla giurisprudenza in materia (,ex. Multis Sezioni riunite per la Regione Siciliana della Corte dei Conti (deliberazione n. 9/2005) «la fattispecie dei decreti ingiuntivi passati in giudicato, avendo, come la sentenza, natura di provvedimento giudiziale fonte di obbligazioni pecuniarie, può ritenersi riconducibile, dal punto di vista della ratio, all'ipotesi della ratio, all'ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 194».

Stessa conclusione è sostenuta dalla Sezione del Lazio della Corte dei Conti, nella deliberazione n° 11/c/2006, la quale precisa che «anche nell'ipotesi di decreto ingiuntivo, ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio, il Comune è tenuto a seguire la procedura di cui alla relativa normativa. La somma da riconoscersi come debito deve

riferirsi, oltre alla quota capitale, anche agli interessi e alla rivalutazione monetaria, purché liquidati in sentenza». Ancora, siffatta impostazione è accolta dalla Sezione della Toscana della Corte dei conti nella deliberazione n°132/2010/VSG, che sistematizza proprio il tema dei debiti fuori bilancio, statuendo che «alla sentenza propriamente intesa, deve essere equiparato per ragioni sistematiche il decreto ingiuntivo non opposto nei termini previsti dall'art. 645 c.p.c. , nonché nel concetto di spese derivanti da sentenza si può ricondurre anche la spesa di registrazione della stessa (parere Sardegna 2/09). Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da decreto ingiuntivo o sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza e pertanto non esclude l'ammissibilità di impugnative». Stessa indicazione deriva dalla Sezione della Campania della Corte dei Conti nel parere 384/2011, che mira anche a risolvere la questione legata alla tassatività dell'elencazione fornita dall'articolo 194 del Tuel, affermando che «se è vero che le norme eccezionali, essendo di stretta interpretazione, non ammettono il ricorso all'analogia, è pur vero che esse – al di fuori delle ipotesi in cui appaia evidente la volontà del Legislatore di limitare l'applicazione della disposizione eccezionale ai soli casi in essa espressamente contemplati – sono suscettive di interpretazione estensiva ("minus dixit quam voluit")».

Evidenziato che:

la funzione della deliberazione consiliare è meramente ricognitiva (non autorizzatoria), finalizzata alla presa d'atto in vista del mantenimento degli equilibri di bilancio. Di conseguenza, la funzione «del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato

all'esterno di esso». il caso disciplinato dalla lettera a), che risulta dissimile rispetto agli altri, anche dal punto di vista del ruolo consigliere. Tanto è vero che, ad esempio, non sono richieste le verifiche in ordine all'utilità e all'arricchimento, in quanto già il giudice ha operato siffatto riscontro, nell'ambito del procedimento che si è concluso con la sentenza.

Stessa indicazione deriva dalla Sezione della Campania della Corte dei Conti nel parere 384/2011 secondo cui «l'espressione "sentenze esecutive", di cui alla citata lett. a), va intesa, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale".»

DATO ATTO CHE:

1. c
on atto di citazione notificato il 05/07/04, la sig. ra Taramanni Isabella conveniva in giudizio il Comune di Galluccio, proponendo una domanda risarcitoria per danni cagionati dalla cattiva manutenzione del manto stradale (insidia e trabocchetto);
2. il
Comune di Galluccio, costituitosi in giudizio , eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi;
3. c
on sentenza di primo grado, n. 943/09, il Tribunale di Cassino rigettava la domanda attorea, accogliendo l'eccezione dell'Ente, ritenendo che mancasse qualsiasi prova specificativa dell'evento dannoso;
4. in
data 09/12/10 veniva notificato al comune di Galluccio atto di appello, rispetto al quale l'ente rimaneva contumace, non costituendosi in giudizio;
5. n
on costituendosi nel giudizio di appello, il comune di Galluccio non forniva la prova liberatoria ex. Art. 2051. Pertanto, la corte di Appello di Roma, con sentenza n. 1581/17, accoglieva l'appello proposta dalla sig. ra Taramanni e dichiarava unico responsabile dell'infortunio occorso all'attrice il comune di Galluccio, condannando l'ente al pagamento , in favore dell'appellante, a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, della somma complessiva di euro 11.023,44, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Al contempo, il giudice d'Appello condannava il comune al pagamento delle competenze di giudizio di primo grado, pari ad euro 2.100, nonché al pagamento di euro 5.53200 e 355, 00, per spese vive, relativamente al secondo grado, oltre accessori di legge, in favore del procuratore anticipatario.

EVIDENZIATO che:

In data 12/02/19, il legale della sig. ra Taramanni, con nota prot. n. 820, al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, confermava la disponibilità a non procedere alla iscrizione a ruolo del pignoramento, chiedendo il pagamento delle somme liquidate alla propria assistita ed a titolo di compenso professionale al legale secondo un piano così definito:

- p
pagamento in due soluzioni delle somme dovute alla sig. ra Taramanni , pari ad euro 14.660;
- p
pagamento in una unica soluzione delle somme dovute come compenso professionale al legale , pari ad euro 9500.

DATO ATTO, altresì:

- 1) che con deliberazione consiliare, da adottarsi ai sensi dell'art. 194, comma 1°, del D.lgs. 267/2000, gli Enti Locali devono riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio riconducibili alle singole fattispecie previste dallo stesso 1° comma dell'art. 194;
- 2) ch
e nella fattispecie di cui alla lett.a);
- 3) che, per effetto della quantificazione del suddetto debito fuori bilancio, che presenta i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, il Consiglio Comunale è obbligato al riconoscimento della sua legittimità poiché è sorta a carico dell'Ente una obbligazione di dare e tale organo, adottando il presente atto, deve contestualmente provvedere al ripiano del debito stesso;

RIBADITO:

- 1) che il debito in argomento non comprende interessi, spese giudiziali o rivalutazioni monetarie ed in generale maggiori esborsi conseguenti a ritardato pagamento, cosa che comporterebbe un ingiustificato danno patrimoniale del quale sarebbero chiamati a rispondere, ai sensi dell'art. 191, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000, coloro che con il loro comportamento lo hanno determinato;

2) che il mancato riconoscimento e conseguente pagamento delle suddette spese, oltre a costituire un indebito arricchimento per l'ente, potrebbe comportare l'instaurazione di contenzioso legale con il creditore, cosa che comporterebbe per l'Ente stesso un aggravio di spese rispetto alle somme attualmente richieste;

RITENUTO, pertanto, che il Consiglio Comunale debba provvedere:

- a
riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio così come sopra descritti e quantificati, per un importo complessivo di €24.160,00
- ad
approvare la rateizzazione del pagamento secondo le modalità in seguito descritte in riferimento alle rate ed alle scadenze;

ACCERTATO che la spesa di cui sopra è da imputarsi:

- 1) per € 7.330 al capitolo del bilancio 2019/2021, RR.PP. **2019** (imp. n.);
- 2) per € 7.330 al capitolo del bilancio 2019/2021, RR.PP. 2020 (imp. n.);
- 3) per € 9.500 al capitolo del bilancio 2021/2023, RR.PP. 2020 (imp. n.)

ACCERTATO, altresì, che la spesa di cui sopra sarà liquidata sulla base del piano di pagamento di seguito descritto:

- **pagamento in una unica soluzione delle somme dovute come compenso professionale al legale , pari ad euro 9500 entro il mese di giugno;**
- pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento danni in favore della sig. ra Taramanni Isabella:
- una prima rata di euro 7330 entro il 30/06/19;
- una seconda rata di euro 7330 entro settembre 2019;

PRECISATO:

- 1) che, in ottemperanza a quanto disposto dal 5° comma dell'art. 23 della L. n. 289/2002, la presente deliberazione sarà trasmessa alla competente procura della Corte dei Conti, a cura del Responsabile dell'Area Finanziaria;
- 2) che, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000, il suddetto Responsabile procederà ad inviare il rendiconto del debito fuori bilancio in argomento alla sezione Enti locali della Corte dei Conti;

Visto il parere dell'organo di revisione espresso sulla proposta di riconoscimento del Debito fuori bilancio in oggetto trasmesso in data 22.05.2019;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

Per le motivazioni contenute nella narrativa che precede che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

DI RICONOSCERE, ai sensi di quanto statuito dall'art. 194, comma 1°, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio indicato nella parte narrativa del presente atto, nell'ammontare complessivo di €24.160,00

DI DARE ATTO:

- che la spesa di cui sopra è da imputarsi:
 - per € 7.330 al capitolo del bilancio 2019/2021, RR.PP. 2019 (imp. n.);
 - per € 7.330 al capitolo del bilancio 2019/2021, RR.PP. 2020 (imp. n.);
 - per € 9.500 al capitolo del bilancio 2021/2023, RR.PP. 2020 (imp. n.)
-
- **DI DARE ATTO**, altresì, che la spesa di cui sopra sarà liquidata sulla base del piano di pagamento di seguito descritto:
 - pagamento in una unica soluzione delle somme dovute come compenso professionale al legale , pari ad euro 9500 entro il mese di giungno;
 - pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento danni in favore della sig. ra Taramanni Isabella:
 - una prima rata di euro 7330 entro il 30/06/19;
 - una seconda rata di euro 7330 entro settembre 2019;

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Finanziaria ad effettuare tutti gli adempimenti necessari, connessi e conseguenti all'adozione del presente atto, disponendo che lo stesso provveda:

alla liquidazione a favore della sign. Taramanni l'importo di €14.660,00 e del legale difensore Avv. Anita Petrone l'importo di €9.500,00 a titolo di spedizioni professionali;

- 1) a trasmettere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003), copia del presente atto alla Procura generale presso la Corte dei Conti per le opportune verifiche in ordine alla sussistenza di eventuali responsabilità che abbiano causato l'onere di spesa a carico del Bilancio comunale;
- 2) a presentare, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000, alla sezione EE.LL. della Corte dei Conti, il rendiconto recante il debito fuori bilancio in argomento;
- 3) a trasmettere copia della presente all' Avv. Anita Petrone, legale della sig. ra Taramanni Isabella, con studio in Vairano Scalo, via Madonna del Carmine n.18.

DI CONFERIRE alla delibera consiliare di riconoscimento del debito la immediata esecuzione, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. ;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visti i pareri;
con voti.....

DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 e per quanto di competenza, la legittimità del debito fuori bilancio elencato nella premessa narrativa;
2. di provvedere al finanziamento del debito fuori bilancio sopraindicato nell'importo complessivo di Euro 24.160,00 mediante copertura imputando la spesa al cap. di bilancio e.f. n. 352 ;
3. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dagli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 267/2000 nonché il parere dell'organo di Revisione;
4. di dare atto che il presente riconoscimento di debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti , ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della L. n. 289/2002;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con separata votazione che ha dato il seguente esito successivamente proclamato dal Presidente del Consiglio.

Il Consiglio Comunale

ACQUISITI i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 di seguito riportati:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**, attestando che:

- l'atto corrisponde all'attività istruttoria compiuta e ai fatti acquisiti nell'attività istruttoria;
- l'atto è conforme a quanto disposto dalla normativa sulla formazione dei singoli provvedimenti;
- in relazione alle proprie competenze e profilo professionale, in ordine alla legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio

FRANCESCO BRUNI

f.to FRANCESCO BRUNI

.....

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso **PARERE FAVOREVOLE** ai fini della **Regolarità Contabile** e della **Copertura Finanziaria**.

Il Responsabile del Servizio

FRANCESCO BRUNI

f.to FRANCESCO BRUNI

.....

Letto, confermato, approvato e sottoscritto.

*Il Sindaco
Sig. Francesco Lepore
f.to Sig. Francesco Lepore*

*Il Segretario Comunale
Dott.ssa Valentina Santini
f.to Dott.ssa Valentina Santini*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE REG. N. 310 DEL 17-06-2019

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

in data odierna, è stata pubblicata all'Albo Pretorio online presente sul sito web istituzionale del Comune di Galluccio (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000), ove rimarrà pubblicata per il prescritto periodo di giorni quindici ed accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009), dal 17-06-2019 al 02-07-2019.

Dalla Residenza comunale, 17-06-2019

*Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Sig. Francesco Lepore
f.to Sig. Francesco Lepore*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 27-05-2019 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

è divenuta esecutiva il giorno, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza comunale 17-06-2019

*Il Segretario Comunale
Dott.ssa Valentina Santini
f.to Dott.ssa Valentina Santini*